



Oggetto: Capitolato tecnico Gestione eventi presso la Grand Stand Arena – stagione estiva

Procedura negoziata per la Concessione in uso in esclusiva della struttura Grand Stand Arena per l'organizzazione di una rassegna di eventi extra-sportivi di diversa natura.

Capitolato tecnico

Sommario

Premesse	3
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
2. DURATA E PERIODO DELLA CONCESSIONE	3
3. CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE	4
4. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	6
5. CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'	7
6. PENALI	7
7. GARANZIA DEFINITIVA	8
8. ALTRI ASPETTI	8
8.1. CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE E SUBENTRO	8
8.2. FACOLTÀ DI RECESSO.....	9
8.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	9
8.4. FORZA MAGGIORE	10
8.5. PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	10
8.6. COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E NAMING DELLA RASSEGNA	10

Premesse

La **Grand Stand Arena (GSA)** è una struttura progettata per ospitare i grandi eventi del tennis in occasione degli Internazionali di tennis d'Italia. Fin dalla sua ideazione, è stata concepita come una struttura flessibile, modulare, in grado di ospitare grandi eventi di diversa natura.

Nell'ottica di una **valorizzazione della struttura Grand Stand Arena e dell'offerta di intrattenimento del Parco del Foro Italico**, con la presente procedura Sport e salute (d'ora in poi anche solo "Concedente") intende individuare un soggetto (il "Concessionario") a cui affidare la Concessione in uso in esclusiva della struttura Grand Stand Arena per l'organizzazione di una rassegna di eventi extra-sportivi di diversa natura.

Trattandosi di un contratto attivo, avente ad oggetto la concessione in uso di un Impianto, la presente procedura rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi anche solo "Codice"), ai sensi dell'art. 164, comma 1, ultimo periodo del Codice ("In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici").

L'individuazione dell'operatore economico concessionario avverrà nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del Codice.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della gara è la Concessione in uso in esclusiva della struttura Grand Stand Arena per l'organizzazione di una rassegna di eventi extra-sportivi di diversa natura (a titolo indicativo e non esaustivo, concerti pop-rock, musical, concerti classici, spettacoli teatrali e comici, talks e dibattiti, eventi aziendali, ecc.).

Le aree in concessione riguardano la struttura e cavea della GSA. Più precisamente, la cavea comprensiva di spalti per una capienza complessiva di 4.928 posti (**Allegato 1**) e di 3.145 posti per l'assetto 2021 (**Allegato 2**).

Il Concedente consegnerà la struttura GSA in assetto concerti, con palco residente comprensivo di allestimento del parterre le cui specifiche tecniche sono riportate in allegato (**Allegato 3**).

Restano a carico del Concessionario l'impianto audio, le luci, e il gruppo elettrogeno e tutto ciò che non indicato nell'Allegato 3.

All'interno della struttura, la gestione delle attività di somministrazione e vendita di cibo e bevande al pubblico (nei punti identificati) e di altre attività e valorizzazioni commerciali legate alle manifestazioni programmate sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Il Concessionario potrà, inoltre, utilizzare per le attività di accredito e biglietteria gli spazi siti presso la Palazzina Ondina Valla, ad inizio Viale delle Olimpiadi.

Le aree esterne alla cavea della GSA e localizzate all'interno del Parco del Foro Italico sono escluse dall'accordo di concessione e restano nella piena disponibilità del Concedente.

Su richiesta e oggetto di separata valorizzazione economica, nelle aree immediatamente adiacenti la struttura, nei pressi degli ingressi, si concede la possibilità al Concessionario di sviluppare attività commerciali esclusivamente legate al merchandising dell'evento secondo un progetto da condividere con il Concedente e con le competenti Autorità.

2. DURATA E PERIODO DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari a 4 anni a partire dalla data di avvio delle attività e riferita alle stagioni 2021 - 2022 – 2023 -2024.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Relativamente al **periodo di disponibilità**, la struttura GSA, nel suo assetto descritto nell'Allegato 2, è a disposizione del Concessionario dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno oggetto della concessione.

Sarà cura del Concedente comunicare con congruo preavviso le date di manifestazioni ed attività previste presso lo Stadio Olimpico ed il Parco del Foro Italico che potrebbero avere un impatto sul calendario delle manifestazioni presso la GSA.

Con specifico riferimento al 2021, nei mesi di Giugno e Luglio 2021, presso lo Stadio Olimpico sono previsti i Campionati Europei di Calcio UEFA EURO2020 nelle date dell'11, 16 e 20 Giugno e 3 Luglio 2021. Di conseguenza, a titolo indicativo, le date in cui non potranno avere luogo manifestazioni presso la GSA sono:

- dal 7 al 12 giugno 2021 (Olimpico, Italia – Turchia, 11 giugno 2021),
- dal 15 al 17 giugno 2021 (Olimpico, Italia – Svizzera, 16 giugno 2021),
- dal 19 al 21 giugno 2021 (Olimpico, Italia – Galles, 20 giugno 2021),
- dal 2 al 4 luglio 2021 (Quarto di finale, 3 luglio 2021).

Infine, a partire dal mese di agosto 2021 avrà inizio il Campionato di calcio con le partite casalinghe della AS Roma e SS Lazio, di cui ad oggi non si conoscono le date.

Relativamente alla **gestione della programmazione del calendario e successiva messa in promozione e vendita degli eventi** proposti dal Concessionario, sarà cura del Concedente comunicare con dovuto anticipo le date degli eventi che avranno luogo nel Parco del Foro Italico nel medesimo periodo, per un opportuno coordinamento sulla programmazione del calendario della GSA.

La comunicazione e l'avvio della vendita dei tagliandi d'ingresso degli eventi della GSA dovrà essere preventivamente comunicata dal Concessionario ed approvata dal Concedente entro n.4 giorni lavorativi o comunicare eventuali problemi ostativi.

In caso di contemporaneità con altri eventi presso il Parco del Foro Italico, il Concessionario si impegna a variare la propria programmazione della data dell'evento.

Resta inteso che Sport e Salute, fermo restando il mantenimento delle condizioni di sicurezza, si riserva la possibilità di svolgere altre iniziative ed attività presso lo Stadio Olimpico, lo Stadio dei Marmi, il Centrale del Tennis e più in generale presso il Parco del Foro Italico.

Deve essere concessa l'**opportunità per il Concedente di utilizzare la struttura** secondo l'assetto definitivo presentato da progetto e predisposto dal Concessionario, per eventi sportivi e comunque non ricompresi nella tipologia di eventi di competenza del Concessionario stesso.

Il Concedente riconoscerà un importo per l'utilizzo della struttura (comprensiva dei presidi e servizi legati alla produzione audio-video-luci) per ogni data evento pari ad € 5.000 (IVA escl.).

Con specifico riferimento al 2021, in relazione ai Campionati Europei di Calcio previsti nelle date sopra riportate in cui sono previste le partite allo Stadio Olimpico, il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare la struttura. In tal caso la disponibilità ed utilizzo sarà a titolo gratuito.

3. CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE

La quantificazione del potenziale incasso derivante dalle attività oggetto di concessione è pari ad € 4.650.000,00 oltre Iva.

Tale importo è stato ottenuto moltiplicando il valore annuo per la durata contrattuale indicata al precedente art. 2.

Il valore annuo è stato così stimato:

- ricavi da biglietteria: considerando un numero minimo di 10 eventi, Euro 1.200.000,00 (IVA esclusa);
- ricavi da servizio di somministrazione cibo e bevande: considerando un numero minimo di 10 eventi, Euro 100.000 (IVA esclusa);
- ricavi commerciali da sponsorizzazioni: € 150.000 (IVA esclusa)

Esclusivamente per il 2021, vista la situazione epidemiologica, è stato stimato un volume complessivo di ricavi pari ad Euro 300.000,00 (IVA esclusa).

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione della struttura.

I rischi imprenditoriali, economici e gestionali dell'affidamento rimangono pertanto a totale carico del Concessionario il quale si impegna ad eseguire le prestazioni a proprio carico a regola d'arte e provvedendo a gestire l'attività in questione mediante propri capitali e l'organizzazione dei mezzi necessari affinché il servizio non abbia a risentirne.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la Struttura.

I corrispettivi posti a base di gara, e soggetti a rialzo in sede di gara (laddove indicato), sono i seguenti:

A. per la concessione della Struttura:

- i. nel caso di eventi che prevedono la vendita di tagliandi di accesso al pubblico, un importo pari ad una percentuale del 10% (o superiore) dell'incasso complessivo, al netto dell'IVA e diritti SIAE (che contribuisce alla determinazione del corrispettivo per i diritti d'autore e dei diritti di prevendita), con un importo minimo garantito di Euro 9.500,00 (IVA esclusa) per data evento, corrispondente ad un importo annuo minimo garantito complessivo di Euro 95.000,00 (IVA esclusa) per n. 10 date eventi per ogni anno.

Esclusivamente per l'anno 2021 verrà richiesto solo l'importo pari ad una percentuale del 10% (o superiore) dell'incasso complessivo, al netto dell'IVA, per data evento.

- ii. nel caso di eventi che non prevedono la vendita di tagliandi di accesso al pubblico (a titolo indicativo, eventi aziendali, su invito), un importo minimo garantito di Euro 9.500,00 (IVA esclusa) per ogni data evento.

I suddetti importi comprendono la fornitura dei servizi di base (pulizie, presidio elettrico, presidio termo-idraulico, vigilanza, connettività, sistema di controllo accessi, servizio di catering), di esclusiva competenza e forniti dal Concedente, secondo:

- sistema di controllo accessi alla GSA;
- servizio di connettività presso la GSA;
- presidio pulizie per un monte ore complessivo di n.24 per data evento;

- presidio elettrico per un monte ore complessivo di n.6 per data evento;
- presidio termo-idraulico per un monte ore complessivo di n.6 per data evento;
- servizio di vigilanza accessi esterni del Parco del Foro Italico, per un monte ore complessivo di n.18 per data evento.

Per eventuali richieste extra rispetto a quanto ricompreso e riportato sopra e/o per altri servizi di esclusiva competenza, il Concedente provvederà a formulare un'offerta secondo le tariffe riportate nell'Allegato 4 al Capitolato Tecnico;

- B. un importo pari alla percentuale del 10% (o superiore) sugli incassi derivanti dalle attività di somministrazione di cibo e bevande, di competenza del Concessionario, dai punti vendita all'interno della GSA, con un minimo garantito di Euro 500,00 (IVA esclusa) per ogni data evento, corrispondente ad un importo annuo minimo garantito complessivo pari ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) per n.10 date evento per ogni anno;

Esclusivamente per l'anno 2021 verrà richiesto solo l'importo pari alla percentuale del 10% (o superiore) sugli incassi derivanti dalle attività di somministrazione di cibo e bevande, di competenza del Concessionario, dai punti vendita all'interno della GSA, per ogni data evento;

- C. un importo pari alla percentuale del 10% (o superiore) sui proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione.

Il Concessionario potrà stipulare accordi legati alla rassegna, previo coordinamento ed approvazione da parte del Committente.

Si fa presente che le attività di sponsorizzazione dovranno essere strettamente ed esclusivamente connesse alla manifestazione. Pertanto, i segni distintivi e/o messaggi pubblicitari degli eventuali sponsor non dovranno essere in alcun modo associati a segni distintivi del Concedente.

Il Concedente si riserva la possibilità di raggiungere accordi di sponsorizzazione per la rassegna in oggetto entro il mese di aprile di ciascuna annualità, che provvederà a comunicare al Concessionario. In questo caso, i proventi derivanti da tale accordo saranno ugualmente divisi tra il Concedente ed il Concessionario.

Il Concessionario ha la possibilità di organizzare attività di corporate hospitality, all'interno della GSA; tuttavia i servizi di base sopra indicati restano di esclusiva competenza del Concedente, che potrà formulare una apposita e separata valorizzazione economica dietro specifica richiesta da parte del Concessionario.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore di cui al successivo art. 8.4, che determini eventuali riduzioni della capienza della GSA, le parti valuteranno in buona fede la rideterminazione, in termini percentuali, del corrispettivo minimo garantito da riconoscere per ogni data evento, così come specificato al presente art. 3 lettera A). In tali casi, i corrispettivi da riconoscere così come indicati ai punti ii lettera A), B) e C) del presente art. 3 restano invariati, così come il numero minimo di eventi da organizzare per ogni anno (n.10).

4. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il Concessionario è tenuto a versare, entro il 30 Aprile di ciascun anno (con esclusione dell'Anno 2021), i seguenti importi:

- Euro 95.000,00 (IVA esclusa) quale minimo garantito per la Concessione annuale della Struttura;
- Euro 5.000,00 (IVA esclusa) quale minimo per la somministrazione di cibo e bevande.

I restanti importi di seguito indicati:

- Importo pari ad una percentuale del 10% (o superiore) dell'incasso complessivo, al netto dell'IVA e diritti SIAE (che contribuisce alla determinazione del corrispettivo per i diritti d'autore e dei diritti di prevendita) derivante dalla vendita di tagliandi di accesso al pubblico;
- Euro 9.500,00 (IVA esclusa) per ogni data evento che non prevede la vendita di tagliandi di accesso al pubblico;
- Importo pari ad una percentuale del 10% (o superiore) sugli incassi derivanti dalle attività di somministrazione di cibo e bevande, di competenza del Concessionario, dai punti vendita all'interno della GSA;
- Importo pari alla percentuale del 10% (o superiore) sui proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione,

dovranno essere versati entro il mese di ottobre dell'anno di competenza (compreso anno 2021).

Contestualmente al versamento degli importi sopra indicati il Concessionario consegna al Concedente un rendiconto contenente il dettaglio delle fatture, degli scontrini e delle ricevute o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso, emessi nell'annodi riferimento, con l'indicazione degli introiti, al netto di IVA ove previsto, sui quali è applicata la Royalty di cui al precedente art. 3.

In caso di ritardo nel pagamento di corrispettivi stabiliti si applicheranno le relative penali.

5. CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'

Al termine del Contratto il Concessionario e il Concedente dovranno redigere un "Verbale di Riconsegna dei beni/spazi" concessi uso dal Concedente e di cui il Concessionario ha assunto la custodia e la vigilanza per l'esecuzione dei servizi in concessione.

Al termine del contratto, il Concessionario consegna al Concedente la documentazione cartacea ed elettronica relativa ai servizi svolti e in particolare il database contenente i dati storici sull'attività di vendita nei formati standard di esportazione (CSV, XLS, XML, HTML) per i record e per i dati e come dump SQL per le tabelle delle basi di dati.

Il Concessionario si impegna, su richiesta del Concedente, con modalità e tempistiche da concordare con quest'ultima, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale procedura per l'affidamento della nuova Concessione (quale, a titolo esemplificativo, a consentire l'espletamento di sopralluoghi da parte di soggetti terzi). Il Concessionario si impegna inoltre a collaborare con il futuro nuovo Concessionario per garantire il passaggio di consegne.

6. PENALI

Il mancato rispetto, da parte del Concedente, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel Contratto, nella documentazione di gara nonché nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di partecipazione alla procedura di gara, comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- Mancato rispetto della tempistica di riconsegna stadio: Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancato pagamento del minimo garantito entro il mese di Aprile: Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto della tempistica legata alla rendicontazione degli incassi da biglietteria e del servizio bar: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancato raggiungimento della qualità del progetto artistico (numero e varietà delle iniziative proposte, esperienza e notorietà degli artisti coinvolti): Euro 20.000,00 per ogni anno di concessione;

- Discrepanza sulla proposta di organizzazione delle operations, piano allestimenti, organizzazione cavea, piano di produzione ed allestimento audio/video/luci rispetto a quanto presentato in sede di gara: Euro 10.000 per ogni anno di concessione;
- Discrepanza sull'organizzazione del servizio di somministrazione cibo e bevande: Euro 2.000,00 per ogni anno di concessione.

7. GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del Contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva nella misura di Euro 250.000,00 secondo le modalità definite nell'Avviso.

8. ALTRI ASPETTI

8.1. CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE E SUBENTRO

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la Concessione può cessare, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, in particolare, quando:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;
- il Concedente ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti successivamente.

La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) -le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute ai sensi del precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria delle attività oggetto del Contratto, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme dovute ai sensi di quanto sopra previsto.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

8.2. FACOLTÀ DI RECESSO

Il Concedente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In particolare, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Concedente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Concedente delle prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Concessionario, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Inoltre, il Concedente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Concedente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

8.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto potrà essere risolto dal Concedente - previa assegnazione di un termine per l'adempimento e/o per porvi rimedio che, salvi i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni - in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di eventi da organizzare all'interno del GSA ovvero di mancato raggiungimento del livello qualitativo degli eventi organizzati (intesa come notorietà degli artisti coinvolti e varietà dell'offerta artistica) rispetto a quanto proposto ed indicato in sede di gara nonché in caso di ritardo o mancato pagamento degli importi dovuti in base ai termini del Contratto.

Oltre ai casi di risoluzione espressamente previsti dalla legge, il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionari tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;
- b) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato;
- c) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Concessionario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all'offerta tecnica, accertata e contestata dal Committente, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;
- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) ulteriori ipotesi previste nello Schema di contratto.

8.4. FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno tenute a rispondere del mancato o ritardato adempimento alle obbligazioni derivanti dal Contratto, nel caso in cui possano provare che tale inadempimento sia dovuto ad un evento di "Forza Maggiore", intendendosi per esso un evento (i) che sia al di fuori del potere di controllo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti delle Pubbliche Autorità, eventi atmosferici, ecc.), (ii) che, al momento della sottoscrizione del Contratto, non fosse ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, e che (iii) non fosse altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo ha subito.

In considerazione dell'emergenza sanitaria attualmente in atto e più in generale nel caso di Forza Maggiore, il Concessionario è consapevole e accetta che la piena e completa disponibilità delle aree nonché le modalità di svolgimento degli eventi saranno subordinati alle indicazioni eventualmente disposte dalle competenti Autorità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mantenere distanza di 1 mt tra gli spettatori con conseguente divieto di vendita di posti contigui, riduzione del numero di biglietti, limitazioni sul parterre, ecc.).

Qualora non fosse possibile dare esecuzione alle obbligazioni divenute impossibili per effetto della Forza Maggiore, le Parti avranno la facoltà di recedere dal Contratto, con espressa esclusione della richiesta di risarcimento danni e fermo restando in ogni caso il diritto di Sport e Salute a trattenere le somme già versate a titolo di rimborso delle eventuali spese dalla stessa sostenute per i servizi resi fino al momento del recesso.

8.5. PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Il rilascio dei permessi, autorizzazioni, licenze e concessioni previsti dalle vigenti leggi e regolamenti ed occorrenti per la realizzazione degli eventi, nonché tutti gli adempimenti richiesti dagli Enti competenti in relazione all'organizzazione degli eventi, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il nulla osta dell'impatto acustico, gli interventi di ripristino del decoro e dell'igiene urbano a cura di A.M.A. S.p.A. e quelli di emergenza sanitaria a cura del Servizio 118 nonché il verbale di autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sono a carico del Concessionario e dipendono in via esclusiva dalle competenti Autorità.

Sarà cura del Concedente, alla firma del contratto di concessione con il concessionario, consegnare la documentazione relativa alle strutture residenti (a titolo indicativo e non esaustivo, la cavea comprensiva di spalti, l'allestimento residente del palco e del parterre con relative sedute, ecc.).

8.6. COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E NAMING DELLA RASSEGNA

Il Concessionario avrà modo di promuovere e comunicare la rassegna ed i suoi eventi relativi, secondo un progetto di comunicazione predisposto.

La definizione del naming e degli elementi distintivi della rassegna è di esclusiva competenza del Concedente, che avrà modo di comunicarla al Concessionario nei tempi previsti dal piano di comunicazione predisposto e condiviso.

Allegati

1. Planimetrie della struttura GSA

2. Planimetrie della struttura GSA assetto 2021
3. Specifiche tecniche strutture residenti
4. Listino prezzi servizi extra